

## **TI\_GERICHTE 12.2020.56 vom 31. März 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-03-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2020.56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2020.56)

FR: TI\_GERICHTE 12.2020.56 du 31 mars 2021

IT: TI\_GERICHTE 12.2020.56 del 31 marzo 2021

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

I convenuti, con la loro domanda in via ancor più subordinata, hanno chiesto di riformare la pronuncia pretorile nel senso di ridurre a fr. 10'800.- la somma da loro dovuta, rilevando come a un certo momento le parti si fossero accordate di risolvere consensualmente il contratto di cui al doc. A previo versamento di tale somma, da loro mai rifiutato. A torto. La censura è irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151), ritenuto che negli allegati preliminari i convenuti avevano invece sostenuto che tra il 15 maggio e il 30 giugno 2017 l'attrice aveva proposto loro di risolvere la questione dapprima con il pagamento di una penale dello 0.5% più IVA e in seguito con la firma di una convenzione che prevedeva il versamento di un importo di fr. 10'800.- (risposta p. 8, duplica p. 8), richieste queste a cui avevano però fatto seguito le loro sdegnate "rimostranze" (duplica p. 4). Essa sarebbe comunque stata respinta anche nel merito. L'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che l'attrice, preso atto della volontà dei convenuti di rescindere consensualmente il contratto espressa con e-mail 9 maggio 2017 (doc. F) e forte della clausola contrattuale secondo cui anche nel caso in cui "il mandato dovesse venire disdetto per qualsiasi motivo durante il periodo di validità pattuito" sarebbe stata dovuta metà della provvigione, con e-mail 15 maggio 2017 (doc. G) si era detta disposta "ad accettare una penale dello 0.50% del prezzo di vendita, oltre IVA" e con e-mail 30 giugno 2017 (doc. O) aveva trasmesso "la nostra proposta per il proscioglimento del nostro mandato" che prevedeva il versamento di un importo di fr. 10'800.- (doc. P), aggiungendo, in entrambi gli scritti, di rimanere in "attesa di un ... riscontro" (doc. G e O): senonché non risulta che i convenuti, che al ricevimento del doc. G avevano dichiarato di voler esaminare "il contenuto del suo odierno e-mail" (doc. H), abbiano poi provveduto ad accettare una delle due proposte. Stando così le cose, in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 CO si deve ritenere che quelle proposte, che andavano oltre "la ripetizione delle spese vive ... sostenute" che i convenuti si erano detti disposti a riconoscere con e-mail 9 maggio 2017 (doc. F) e con e-mail 30 maggio 2017 (doc. N), non erano state accettate.

#### **E. 8**

I convenuti hanno infine rimproverato al giudice di prime cure di non essersi espresso sulle "richieste di cancellazione di alcune espressioni offensive usate dalla difesa della parte appellata", che sono dunque state riproposte in questa sede (appello p. 7). La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto che i convenuti non hanno qui indicato quali sarebbero state le espressioni offensive della controparte nei loro confronti di cui era stata pretesa l'intersecazione.

## **E. 9**

Ne discende che l'appello dei convenuti dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 38'880.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e la LTG decide: I. L'appello 13 maggio 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di fr. 3'500.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all'appellata, sempre in solido, fr. 2'500.- per ripetibili. III. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.